



Tribunale Ordinario di Sulmona

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.2.2024;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, atteso che l'art. 95 Legge 396/2000, nel contemplare la possibilità di impugnare il rifiuto dell'ufficiale di Stato civile di eseguire una trascrizione una annotazione o altro adempimento dinanzi al tribunale nel cui circondario trova l'ufficio dello Stato civile presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento medesimo, si pone come norma prevalente, in quanto speciale – oltre che cronologicamente successiva – rispetto al criterio generale del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., dovendosi altrimenti concludere nel senso di un sistematica disapplicazione (ovvero abrogazione implicita) del criterio di competenza posto dal citato art. 95 L. 396/2000;

Rilevato, nel merito, che parte reclamante ha richiesto all'intestato Tribunale l'accertamento del proprio diritto soggettivo ad ottenere le pubblicazioni matrimoniali da parte del Comune di attuale residenza, sulla scorta dell'impossibilità del nubendo OMISSIS, cittadino venezuelano, di ottenere dal proprio Paese di origine il nulla osta di cui all'art. 116 c.c., stante l'avvenuto riconoscimento in suo favore dello *status* di protezione sussidiaria ex art. 14, lettera b, D. Lgs. 251/2007 da parte della competente Commissione territoriale di Ancona (cfr. provvedimento del 30.9.2019 - all. 1 ricorso): in particolare parte reclamante ha allegato che, ai fini del rilascio del nulla osta e alla luce delle motivazioni poste a fondamento del riconoscimento del predetto *status* ("*considerate le sistematiche violazioni subite dalla popolazione venezuelana, valutate cumulativamente alla situazione personale del richiedente, residente in una zona dove insiste la presenza di gruppi armati para militari con i quali lo stesso avrebbe avuto a che fare prima della partenza dal Paese d'origine potrebbe esporre lo stesso a trattamenti inumani o degradati, qualificabili come danno grave ai sensi dell'art. 14 lettera b, D Lgs n. 251/2007*"), si configura come inesigibile dal OMISSIS non soltanto il suo rientro fisico in Venezuela ma anche qualsiasi forma o tentativo di contatto con le rappresentanze diplomatiche dell'autorità venezuelana in Italia (Consolato e/o Ambasciata), come peraltro comprovato dall'avvenuto rilascio in suo favore del documento sostitutivo del passaporto da parte della Questura di L'Aquila ex art. 24, comma 2, d. lgs. 251/2007;

rilevato che parte reclamata ha eccepito le legittimità del rifiuto opposto alle pubblicazioni e l'infedeltà del nulla osta ex art. 116 c.c.: ciò in quanto, da un lato, trattasi di attività – quella demandata all'ufficiale di stato civile - priva di margini di discrezionalità e, dall'altro, l'esigenza del documento (ed in particolare della certificazione della libertà di stato del nubendo) è particolarmente apprezzabile nel caso di specie in considerazione del fatto che, dalla documentazione in atti, il

OMISSIS risulta aver contratto un precedente matrimonio in Venezuela; ha quindi richiesto il rigetto dell'avversa istanza di prova testimoniale, volta ad accertare la libertà di stato del nubendo, stante la sua inammissibilità e, comunque, la non attendibilità della teste indicata (madre del OMISSIS);

dato atto che in udienza il OMISSIS ha dichiarato di essere ormai divorziato e di essersi dichiarato "separato" solo in quanto, al momento dell'audizione da parte della Commissione Territoriale di Ancona, il procedimento per il divorzio non era ancora volto al termine;

premesso tutto quanto sopra;

verificato che risulta *per tabulas* che con provvedimento del 30.9.2019 il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Ancona - ha riconosciuto a OMISSIS lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettera b, d. lgs. 251/2007;

vista la valutazione posta a fondamento di tale riconoscimento – condotta dalla predetta autorità sia con riguardo al vissuto personale del OMISSIS (il quale risulta essere stato contattato in Venezuela da un gruppo armato paramilitare che gli avrebbe imposto il pagamento di un pizzo per l'esercizio della propria attività a Maracaibo, vincolo cui poi egli si sarebbe sottratto così trovandosi nella necessità di chiudere l'attività e lasciare la propria zona di origine, temendo ripercussioni sulla propria incolumità) che alla generale situazione socio-politica del Paese di provenienza – secondo la quale *"le sistematiche violazioni subite dalla popolazione venezuelana, valutate cumulativamente alla situazione personale del richiedente, residente in una zona dove insiste la presenza di gruppi armati paramilitari con i quali lo stesso avrebbe avuto a che fare prima della partenza dal Paese di origine, potrebbero esporre lo stesso a trattamenti inumani o degradanti qualificabili come danno grave ai sensi dell'articolo 14, lettera B, D. Lgs 251/2007"*;

ritenuto che tali motivazioni implicino che non soltanto il rientro fisico del OMISSIS in Venezuela ma anche il contatto con le rappresentanze diplomatiche venezuelane in Italia esponga, almeno indirettamente, il OMISSIS ad un concreto pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, non essendo allo stato assicurato che – anche ove egli si rivolgesse personalmente a tali autorità - le sue libertà democratiche troverebbero adeguata tutela e garanzia;

ritenuto, di conseguenza, che tale personale attivazione nei confronti delle autorità consolari e diplomatiche venezuelane in Italia non sia esigibile da parte di OMISSIS;

dato atto, d'altra parte, che la libertà matrimoniale costituisce un diritto fondamentale della persona, ai sensi dell'art. 12 CEDU;

osservato che l'art. 10, comma 3, Cost. – nel riconoscere allo straniero *"al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge"* – contiene l'implicito dovere per lo Stato italiano di assicurare al rifugiato l'effettivo esercizio di tali libertà democratiche;

ritenuto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, che tale principio possa – e anzi debba – trovare piena applicazione in via analogica anche nei confronti del soggetto che, pur non godendo dello *status* di rifugiato, sia stato riconosciuto titolare di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano;

rilevata la necessità di accertare, nel caso di specie, l'effettiva assenza di impedimenti matrimoniali in capo al OMISSIS secondo la legge del Paese di provenienza, anche alla luce del fatto che pacificamente il predetto in passato ha contratto matrimonio in Venezuela;

rilevata, parimenti, l'inammissibilità a tal fine della prova testimoniale richiesta dalla parte;

considerato che l'art. 213 c.p.c. consente al Giudice di *“richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa virgola che è necessario acquisire al processo”*;

considerato, quindi, che la necessità e il dovere di tutelare il diritto alla libertà matrimoniale del OMISSIS – secondo l'offerta interpretazione costituzionalmente conforme - consenta l'esercizio del potere officioso di cui all'art. 213 c.p.c.;

ritenuto pertanto necessario richiedere all'Ambasciata e al Consolato venezuelano in Italia una certificazione che attesti, in base alla legge venezuelana, la sussistenza o meno di impedimenti al matrimonio in capo a OMISSIS, cittadino venezuelano, nato a Maracaibo in data OMISSIS;

ritenuto, infine, parimenti necessario, allo scopo di garantire massima tutela ai diritti fondamentali del OMISSIS, vietare nelle interlocuzioni tra l'Ambasciata e il Consolato venezuelano in Italia - ciascuno per quanto di competenza - e le Autorità in Venezuela la rivelazione di dati sensibili dell'interessato, ed in particolare il luogo di residenza e/o domicilio del medesimo o della di lui attuale compagna nonché l'indicazione del Tribunale dal quale proviene la presente richiesta, provvedendo ad oscurare il provvedimento, ove trasmesso, nelle relative parti (es. intestazione);

P.Q.M.

Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte reclamata;

Rigetta le istanze di prova orale proposte da parte reclamante;

Ordina ex art. 213 c.p.c. all'Ambasciata e al Consolato venezuelano in Italia, ciascuno per quanto di competenza, di trasmettere al presente Tribunale entro il 1° luglio 2024 una certificazione che attesti, in base alla legge venezuelana, la sussistenza o meno di impedimenti al matrimonio in capo a OMISSIS, cittadino venezuelano, nato a Maracaibo in data OMISSIS, **facendo espresso divieto** che nelle interlocuzioni tra l'Ambasciata e il Consolato venezuelano (ciascuno per quanto di competenza) e le Autorità in Venezuela vengano rivelati dati sensibili del richiedente, ed in particolare il luogo di residenza e/o domicilio del medesimo o della di lui attuale compagna nonché l'indicazione del Tribunale dal quale proviene la presente richiesta, provvedendo ad oscurare il provvedimento, ove trasmesso, nelle relative parti (es. intestazione);

Fissa per l'esame della documentazione l'udienza del **10.7.2024 ore 10:15**.

Si comunichi alle parti, all'Ambasciata e al Consolato venezuelano in Italia per quanto di rispettiva competenza.

Sulmona, 08/03/2024.

Il Giudice *dott.ssa Giulia Sani*